

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

Provincia di Cremona

ORIGINALE

DELIBERA N.	22
Adunanza del	29.06.2021
Cod. Ente:	10751 2 Gerre de' Caprioli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta non aperta al pubblico per emergenza Coronavirus

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E SCADENZE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20.45** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
MARCHI Michel	P
ZANGRANDI Roberto	A
ARCARI Luca	P
ROSSI Lorenza Maria	P
ZANACCHI Samuele Antonio	P
GREGORI Roberto	P
MOLESINI Maria Cristina	P
BARBOTTA Kendra	P
FUSCO Giuseppe	A
SGARZI Sergio	P
BORLENGHI Michele	P
TOTALI	N° Presenti: 9 N° Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Malvassori Fabio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marchi Michel nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visto che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Visto che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario (MTR) non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato il D. Lgs. n. 116/2020 (G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020), facente parte del pacchetto di recepimento delle direttive europee sull'economia circolare, vengono apportate importate modifiche al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) in materia di rifiuti;

Richiamata altresì la Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021, con cui Il Ministero della Transizione Ecologica è intervenuto per chiarire alcune problematiche connesse all'applicazione della TARI in seguito all'emanazione del decreto legislativo 116/2020;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno “differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali” con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 marzo 2021, ulteriormente differito al 30/04/2021 con il Decreto Sostegni;

Dato atto che il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2021;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021 al 30 giugno 2021;

Visto il regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/06/2020 così come variato con delibera CC n. 20 del 29/06/2021;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2021, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/FIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vistala proposta relativamente alle aliquote TARI 2021, allegata alla presente;

Dato atto che le scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2021 rimangono quelle previste nella delibera CC n. 9 del 16.03.2021 e precisamente:

- 30 aprile 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2020
- 16 settembre 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2020
- 16 dicembre 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2021

Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sgarzi e Borlenghi) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse al presente atto che qui si richiamano per formare parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare per le motivazioni in premessa per l'anno 2021 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato alla presente proposta deliberativa che forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato:
 - a. Prima rata con modello F24
 - b. Seconda e terza rata tramite avvisi PagoPA, salvo proroga possibilità di utilizzo del modello F24;
- 4) Di dare atto che le scadenze per il pagamento delle rate della TARI 2021 rimangono quelle previste nella delibera CC n. 9 del 16.03.2021 e precisamente:
 - 30 aprile 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2020
 - 16 settembre 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2020
 - 16 dicembre 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2021
- 5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata "Amministra-

zione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico” e “Amministrazione Trasparente - Bilanci - Bilancio Preventivo e Consuntivo”.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sgarzi e Borlenghi), espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DICHIARA

1. Il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere.

Oggetto deliberazione: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E SCADENZE ANNO 2021

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D. Lgs. 267/2000

- 1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Sfavorevole:_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MIDANI Patrizia

- 2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Sfavorevole:_____

Il Responsabile Servizio Finanziario
MIDANI Patrizia

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Marchi Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Viene pubblicata all'albo pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.06.2021 al 15.07.2021 ai sensi dell'art.124, comma 1° del T.U. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li 30.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.07.2021) - art.134, c. 3° del D.Lgs. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI
TARI - Anno 2021
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 1,18997	€ 49,79503
2 componenti	€ 1,38830	€ 84,65156
3 componenti	€ 1,52996	€ 102,07982
4 componenti	€ 1,64329	€ 119,50809
5 componenti	€ 1,75662	€ 144,40561
6 o più componenti	€ 1,84162	€ 169,30312

UTENZE NON DOMESTICHE

		Tariffa € / mq. effettivo	
Attività	Parte fissa	Parte variabile	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,69291	€	0,31331
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 1,33573	€	0,60359
3 Stabilimenti balneari	€ 0,84318	€	0,38289
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,71795	€	0,32714
5 Alberghi con ristorante	€ 2,00359	€	0,90861
6 Alberghi senza ristorante	€ 1,42756	€	0,64690
7 Case di cura e di riposo	€ 1,62792	€	0,73767
8 Uffici, agenzie	€ 1,88672	€	0,85700
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,94336	€	0,42758
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,65297	€	0,74780
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,35005	€	1,06319
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 1,73645	€	0,78328
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,73645	€	0,78466
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,11867	€	0,50683
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 1,81993	€	0,82198
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,08117	€	3,65562
17 Bar, caffè, pasticcerie	€ 6,07757	€	2,74793
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,45620	€	1,56564
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,01791	€	1,36337
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 13,77471	€	6,23492
21 Discoteche, night club	€ 2,23735	€	1,01412

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI**TARI - Anno 2021
COEFFICIENTI**

UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Ka	Kb
1 componente	0,84000	1,00000
2 componenti	0,98000	1,70000
3 componenti	1,08000	2,05000
4 componenti	1,16000	2,40000
5 componenti	1,24000	2,90000
6 o più componenti	1,30000	3,40000

UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41500	3,40000
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,80000	6,55000
3 Stabilimenti balneari	0,50500	4,15500
4 Esposizioni, autosaloni	0,43000	3,55000
5 Alberghi con ristorante	1,20000	9,86000
6 Alberghi senza ristorante	0,85500	7,02000
7 Case di cura e di riposo	0,97500	8,00500
8 Uffici, agenzie	1,13000	9,30000
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,56500	4,64000
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99000	8,11500
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,40750	11,53750
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	1,04000	8,50000
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04000	8,51500
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,67000	5,50000
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09000	8,92000
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84000	39,67000
17 Bar, caffè, pasticcerie	3,64000	29,82000
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07000	16,99000
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80750	14,79500
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25000	67,66000
21 Discoteche, night club	1,34000	11,00500